



SL Umbria 2 - ASLUMBRIA2

rot. **0020622** del 05/02/2016 ore 11:01:21

Tit.

Registro U

Associazione C.A.S.T. Assisi Onlus
Via Raffaello int. 7
Santa Maria degli Angeli (Assisi)

Oggetto: Trasmissione Convenzione.

In allegato alla presente si trasmette la Convenzione n. 1207 del 31/12/15, volta all'esercizio dell'attività sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti nell'Area dell'accoglienza del Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 30 utenti, periodo 01/01/16 – 31/12/2018.

Distinti saluti

Il Direttore del Distretto Sanitario di Foligno
Dr.ssa Paola Menichelli





Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1207 del 31/12/2015

Oggetto: Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e l'Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS (Centro attività sulla Tossicodipendenza) con sede legale in via Raffaello int.7, Santa Maria degli Angeli - Assisi, volta all'esercizio dell'attività sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti nell'Area di Accoglienza del Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 30 utenti sito in loc. Vaone n.6 di Spello - Periodo 01/01/2016 - 31/12/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 8796 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

f6445cf7759de5e65b9d6cd8ba13f36d5e6f8a953e41315a7341db0d89bc3c0f

Hash documento formato .p7m (SHA256):

5869f129822b2b959fbc15b5333d8cd3a3ef71ba998e407d2a2365829c4e1d57

Firmatari: Paola Menichelli, Sergio Garofoli, Roberto Americioni, Sonia Biscontini, Imolo Fiaschini

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Imolo Fiaschini – parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Roberto Americioni – parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Sandro Fratini)

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e l'Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS (Centro attività sulla Tossicodipendenza) con sede legale in via Raffaello int.7, Santa Maria degli Angeli - Assisi, volta all'esercizio dell'attività sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti nell'Area di Accoglienza del “ Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 30 utenti sito in loc. Vaone n.6 di Spello - Periodo 01/01/2016 – 31/12/2018.

L'Azienda USL Umbria 2 rappresentata dal Dott. Sandro Fratini in qualità di Direttore Generale , con sede provvisoria in Via Donato Bramante 37 Terni – c.f. P. Iva 01499590550, di seguito denominata Azienda

E

l'Associazione C.A.S.T. Assisi Onlus, con sede legale in via Raffaello int.7, Santa Maria degli Angeli – Assisi, rappresentata dall' Avv. Emidio Mattia Gubbiotti, nato a Roma il 22/10/1976 che interviene nel presente atto in quanto legale rappresentante, di seguito denominata CAST .

PREMESSO CHE

La presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati.

Con le Determine Dirigenziali n° 7939 del 16/09/05 e n° 9893 del 16/12/13, adottate dal competente servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria servizio V – Accreditamento e Valutazione Qualità, CAST è stata rispettivamente autorizzata e accreditata all'esercizio per n. 30 posti letto (n. 1 modulo di Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale) presso la struttura ubicata in Spello loc. Vaone.

Cast aveva rapporti convenzionali già con l'Azienda USL n.3 alla quale, ai sensi della L.R. n. 11/15 avente per oggetto “ Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali “, è succeduta l'Azienda.



Cast dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa e di accreditamento.

Le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con la D.G.R. n° 1057 del 29/07/2002.

Tutto quanto sopra premesso

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione

Art. 1 – Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda e CAST per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale (Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale) presso la struttura sita in Spello, voc. Vaone, per un numero massimo complessivo di 30 posti letto, che per la prima annualità avranno un valore pari ad € 133.312,00.

Il Servizio di accoglienza diagnostica residenziale è una struttura residenziale che offre ad utenti italiani e stranieri che hanno in corso trattamenti farmacologici specifici per problematiche di dipendenza, attività di orientamento diagnostico propedeutico alla definizione di un programma terapeutico riabilitativo con la possibilità di coinvolgimento del nucleo familiare.

Il Servizio di accoglienza diagnostica residenziale si pone come obiettivo centrale il ripristino e/o il miglioramento delle condizioni psico fisiche dell'utente al fine dell'avvio di un programma diagnostico terapeutico riabilitativo anche attraverso la vita comunitaria e lo svolgimento di attività lavorative.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale da utilizzare a favore dei residenti nel territorio di riferimento per l'assistenza residenziale a persone in stato di dipendenza con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare a CAST. Fermo restando il complessivo aziendale, per CAST, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza valutate dall'Azienda.



Art. 2 – Accesso al Centro.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella struttura CAST , sede operativa di Spello, viene disposta in base alla richiesta del Ser.T. della ASL competente per territorio secondo un progetto riabilitativo e terapeutico relativo al singolo utente nel quale vengono definiti gli obiettivi riabilitativi ed i tempi presumibili della loro realizzazione, nonché il programma terapeutico con monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni sanitarie dell'utente. Tale progetto, che deve essere redatto all'atto della presa in carico e rinnovato durante l'iter riabilitativo, deve essere custodito in copia originale nella cartella clinica del Ser.T. della ASL competente per territorio ed in copia conforme presso il Centro.

L'Azienda esercita l'attività di monitoraggio e verifica dell'andamento dei progetti terapeutici dei propri utenti tramite il Ser.T. della ASL competente per territorio.

CAST si impegna a condividere con i Servizi di riferimento il progetto terapeutico personalizzato di ciascun utente inserito, informando tempestivamente i Servizi di tutte le variazioni d'urgenza rese necessarie.

L'accesso avviene secondo criteri sia di disponibilità della struttura che accoglie sia del servizio che invia e secondo la disponibilità del budget assegnato ogni anno.

In base alla legge n° 1057 del 29/07/02 la permanenza massima dell'utente presso il Centro è di 120 giorni.

Art. 3 – Obblighi del Centro.

CAST è tenuta ad erogare tutte le prestazioni riportate relative a:

supporto per la disintossicazione, (anche di tipo farmacologico), supporto psicologico, sostegno ed orientamento alle famiglie, impostazione di un programma terapeutico, valutazione psico sociale e diagnostica multidisciplinare, assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, ricreativa e culturale (come previsto dalla D.G.R. n° 1057 del 29/07/03, della Legge n° 45 del 1999 e dall'Accordo Stato-Regioni del 05/08/99).

A tale proposito si specifica che il Ser.T. di competenza è impossibilitato a svolgere qualsiasi attività all'interno della struttura in quanto già impegnato in un progetto simile precedentemente attivato sul territorio della ASL . Il servizio rimane comunque disponibile per ogni attività ambulatoriale necessaria agli utenti.



Sono espressamente escluse le prestazioni di assistenza protesica ed integrativa (garantite secondo la normativa vigente da parte della ASL di residenza), l'assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 2991 del 13/03/02), le consulenze specialistiche (garantite dal SSR secondo le regole prescrittive in vigore), beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

CAST è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione Umbria (M.F.P.). CAST è tenuta alla trasmissione dei dati relativi ai flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. Per tale incombenza CAST è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda. CAST si impegna ad assolvere ulteriori debiti informativi richiesti dall'Azienda. Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art. 14 (controlli e sanzioni).

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda.

Art. 4 – Requisiti organizzativi e prestazioni.

CAST si impegna a mantenere i requisiti organizzativi previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

L'organizzazione interna del servizio deve essere svolta in conformità al programma ed al regolamento e oltre al rispetto delle leggi deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

La struttura:

- è autorizzata al funzionamento;
- per ogni attività prevista e proposta è previsto il consenso libero ed informato;
- garantisce il rispetto della normativa in materia di privacy;
- lavora in rete con le strutture del territorio;
- prevede l'apertura e l'aggiornamento di una cartella individuale che riporta tutte le informazioni utili e significative riguardanti l'utente;
- prevede un follow-up sugli esiti del trattamento a tempi ed intervalli congrui con la storia ed il percorso soggettivo della persona;
- presenta una documentata attività di miglioramento della qualità del servizio;



- prevede un regolamento interno in cui sono descritti i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza, le regole di vita comunitaria con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti e al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane e nella tutela degli aspetti igienico-sanitari;
- tiene ed aggiorna un registro giornaliero degli utenti;
- descrive il programma offerto in un documento scritto che esplicita i principi ispiratori, la metodologia degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, la descrizione delle prestazioni svolte, la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti, le modalità di relazione con i familiari, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti, le modalità di valutazione e di verifica degli interventi;
- rende il programma, consegnato all'utente ed al committente, disponibile a chi ne fosse interessato;
- rispetto al programma di trattamento individualizzato assicura la verifica periodica, il coinvolgimento dell'utente e di tutti i componenti dell'equipe sia nella fase di definizione sia di verifica, la sua modifica in base all'emergere in itinere di nuovi elementi, la supervisione esterna con una specifica figura professionale, la sintesi scritta degli esiti.

CAST si impegna a comunicare immediatamente al Ser.T. competente ogni interruzione volontaria e ogni mancato mantenimento dei requisiti

Art. 5 – Requisiti strutturali minimi.

CAST si impegna a mantenere i requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, anche in relazione agli atti della Giunta Regionale Umbria che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

I servizi residenziali devono garantire i seguenti requisiti minimi:

- locali e servizi igienici adeguati al numero degli ospiti;
- locali per il pranzo e soggiorno commisurato al numero degli ospiti della sede operativa, con relativi servizi igienici;
- locali per cucina e dispensa adeguati al numero degli ospiti della sede operativa;
- locali e servizi per i responsabili della struttura e per gli operatori;
- locali per attività adeguati al numero degli ospiti ed alle modalità di intervento previste nel progetto riabilitativo.



La struttura deve inoltre garantire i seguenti requisiti:

- camera da letto con non più di 4 posti;
- lavanderia e guardaroba adeguati al numero degli ospiti.

Tutti i locali devono essere adeguatamente arredati, favorendo la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.

Art. 6 – Requisiti di qualità

Nel contesto degli atti della Giunta Regionale che hanno istituito una regolamentazione degli accordi tra il S.S.R. e Strutture private CAST si impegna a garantire nella sede operativa di Spello il rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n° 1057 del 29/07/03, della Legge n° 45 del 1999 e dall'Accordo Stato-Regioni del 05/08/99.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che la convenzione verrà adeguata contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Il Centro si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno predisposto dalla direzione della struttura sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato che tutelano la salute del cittadino in stato di dipendenza;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti, le tariffe praticate e la lista di attesa.

Art. 7 – Personale.

Il personale sanitario e non sanitario che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Dipartimento per le Dipendenze sede di Foligno, al momento della stipula della convenzione.

Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, il titolo di studio, il curriculum formativo e lavorativo.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo a CAST di comunicare al Direttore del Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda, o suo delegato, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea, e, semestralmente entro il 31 gennaio



ed il 31 luglio di ogni anno, l'elenco aggiornato del personale in servizio, allegando la documentazione richiesta relativa alla qualificazione professionale ed il livello contrattuale riconosciuto.

CAST s'impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non sanitario i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che opera nelle strutture per tossicodipendenti.

Si specifica che in base alla legge regionale n° 1057 i requisiti del personale sono:

- responsabile di programma per almeno 36 ore settimanali;
- educatore di comunità;
- operatore di comunità;
- medico tossicologo;

Inoltre, se ritenuto necessario:

- psicologo;
- medico di medicina generale;
- assistente sociale;
- infermiere;
- personale amministrativo.

Art. 8 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

CAST è tenuta a garantire nel Centro il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente al Direttore del Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda USL Umbria 2 , o suo delegato, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.

Art. 9 - Formazione

L'Azienda dà comunicazione a CAST di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenza che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con i propri operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze.



Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all'Azienda che può farvi partecipare il proprio personale.

Art. 10 – Documentazione.

CAST si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- progetto terapeutico-riabilitativo individuale, con documentazione delle verifiche periodiche effettuate al fine di garantire l'adeguato raggiungimento degli obiettivi;
- scheda sanitaria, che contenga la registrazione di eventuali terapie farmacologiche assunte dai singoli pazienti;
- registro delle presenze degli ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda.

La documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza, fatta salva la legislazione vigente in materia di protezione dei dati sensibili, se opponibili.

Art. 11 - Copertura assicurativa

CAST è tenuto a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti inseriti nel Centro, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti la struttura è tenuta a dare formale comunicazione all'Azienda, nella figura del Direttore del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda, o suo delegato.

Art. 12 - Protezione dei dati personali

CAST si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03 avente ad oggetto " Codice in materia di protezione dei dati personali ".

CAST è tenuta altresì a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della



presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

CAST , in qualità di affidataria è designata quale “ Responsabile esterno del trattamento dei dati “ con conseguente assunzione dell’obbligo di ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall’Azienda, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione, CAST dovrà riconsegnare all’Azienda tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l’obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all’interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

Art. 13 – Tariffe.

Le tariffe pro capite giornaliere, come da indicazione della D.G.R. n° 1057 del 29/07/02 sono pari a:

- Area di accoglienza: Servizio di accoglienza diagnostica residenziale da 20 fino ad un massimo di 30 utenti con una presenza complessiva minima di otto operatori presenti 24 ore su 24: € 42,97 (quarantadue/97) min - € 48,65 (quarantotto/65) max.

La struttura si impegna a dare tempestivamente comunicazione scritta delle eventuali dimissioni e/o uscite di utenti con relative motivazioni.

Art. 14 - Liquidazione Competenze.

I pagamenti interverranno entro 60 gg dalla presentazione delle note contabili mensili, relative alle competenze del Centro, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 30 giorni successivi, che dovranno essere accompagnate dalla copia delle rispettive impegnative.



Art. 15 - Continuità delle prestazioni.

CAST si impegna ad erogare le prestazioni di cui all’art. 3 per l’intero periodo di validità della convenzione.



Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Azienda, nella figura del Direttore del Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda.

Art. 16 – Controlli e sanzioni.

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione, con riferimento all'omnicomprensività della tariffa, alla corrispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante, alla presenza ed aggiornamento del piano assistenziale ecc... .

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

L'esito negativo dei controlli a 10 giorni dalla contestazione comporta, a discrezione dell'Azienda, i seguenti provvedimenti:

- l'applicazione di una riduzione sulla tariffa giornaliera pari ad un minimo del 10% ed un massimo del 50% a seconda della gravità del mancato adempimento riscontrato dall'Azienda per il periodo di inadempienza;
- la risoluzione del rapporto convenzionale.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.



CAST si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'Azienda l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

CAST ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenente i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali, presenza ed aggiornamento del piano assistenziale individuale concordato con il servizio inviante.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 17 - Durata della convenzione

La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/01/16 e fino al 31/12/2018, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento istituzionale oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 18 – Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.

Essa viene comunicata dal Dipartimento per le Dipendenze per sostanze di abuso dell'Azienda, entro 15 giorni dalla relativa sottoscrizione alla Regione Umbria nonché al Ministero della Salute che predispose l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone l'opportuna diffusione.

Art. 19 – Oneri fiscali e registrazione

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995 C.A.S.T. riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura redatta in duplice copia consta di n° 12 fogli scritti e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue:

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda USL Umbria 2

Il Direttore Generale

Dott. Sandro Fratini



C.A.S.T. Assisi Onlus


Il legale rappresentante Avv. Emidio Mattia Gubbiotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emidio Mattia Gubbiotti", written over a horizontal line.

C.A.S.T. Assisi Onlus espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare quelle di cui agli artt. 3 (obblighi del Centro), 4 (requisiti organizzativi e prestazioni), 6 (requisiti di qualità), 7 (personale), 8 (sicurezza sul luogo di lavoro), 11 (copertura assicurativa), 12 (protezione dei dati personali), 13 (tariffe), 14 (liquidazione competenze), 16 (controlli e sanzioni), 19 (oneri fiscali e di registrazione), 20 (foro competente) ai sensi dell'art. 1342 c.c.

C.A.S.T. Assisi Onlus

Il legale rappresentante Avv. Emidio Mattia Gubbiotti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emidio Mattia Gubbiotti', written over a horizontal line.

In ogni caso C.A.S.T. Assisi Onlus si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dall'Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 16 della presente convenzione.